

Addì 15 maggio 2014 in Roma

Tra

CONFINDUSTRIA
e
CGIL, CISL e UIL

premesso

che le parti ritengono opportuno proseguire, sulla base della gestione condivisa, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità)

convengono

in attuazione del DPCM 19 febbraio 2014, che richiama espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22 gennaio 2013, che i contenuti dell'accordo quadro territoriale allegato all'accordo del 24 aprile 2013 sono integralmente confermati.

Le parti concordano, in particolare, che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 che, ai sensi del punto 2 dell'accordo quadro del 24 aprile 2013, hanno già comportato l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'anno 2013, sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità della norma richiamata in premessa e, dunque, possono fruire, anche per l'anno 2014, della relativa agevolazione.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

CONFINDUSTRIA
[Firma]

CGIL
[Firma]

CISL
[Firma]

UIL
[Firma]

Addì in

tra

Associazione territoriale di Confindustria

E

C.G.I.L. territoriale

C.I.S.L. territoriale

U.I.L. territoriale ,

premesse

- che l'art. 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto, anche per il periodo d'imposta 2014, l'attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro già previste dall'art. 1, comma 481, della stessa legge;
- che è stato emanato, il DPCM 19 febbraio 2014;
- che è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013;
- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva aziendale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
- che Confindustria e Cgil, Cisl e Uil nazionali hanno sottoscritto l'accordo 15 maggio 2014, allegato al presente atto, per favorire, sulla base della gestione condivisa, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

si conviene quanto segue

1. per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria nella provincia o nel territorio di, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono - con l'assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria, aventi competenza sindacale - stipulare accordi aziendali - che si applicano a tutti i dipendenti dell'impresa -

con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo;

2. fermo il contenuto del Testo unico del 10 gennaio 2014, che conferma le disposizioni dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, anche con riferimento alle procedure previste al punto 7 per l'efficacia delle intese modificative, per l'anno 2014, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria nella provincia o nel territorio di, che non si avvalgano della procedura di cui al punto 1, potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 19 febbraio 2014 in relazione alle voci retributive - così come previste nella circolare n. 15/2013 - erogate a fronte di prestazioni lavorative rese in conformità al contenuto dell'accordo territoriale del (*data dell'accordo territoriale*) 2013. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda;
3. salva diversa previsione degli accordi aziendali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa territoriale a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia o dal territorio di....., che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa;
4. l'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell'orario attuata in azienda, modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa;
5. la stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione;
6. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;
7. quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. (associazione di CONFINDUSTRIA)

p. la CGIL

p. la CISL

p. la UIL